



ORDINANZA MUNICIPALE PER LE STRADE A TRAFFICO LIMITATO GESTITE DAI VARCHI ELETTRONICI

Il **Municipio di Pura**, richiamati:

- gli artt. 107 lett. d) e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 9 del Regolamento comunale sulla protezione dei dati in ambito di lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli su strade a traffico limitato adottato dal Consiglio comunale in data 11 dicembre 2023 e approvato dalla Sezione degli enti locali il 15 marzo 2024;
- la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP) del 9 marzo 1987;
- la Legge sulle multe disciplinari (LMD) del 18 marzo 2016;
- l'Ordinanza sulle multe disciplinari (OMD) del 16 gennaio 2019;
- la Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr);

ordina:

Art. 1 **Scopo**

L'Ordinanza ha come scopo di disciplinare il transito dei veicoli privati e pubblici nelle strade a traffico limitato nel territorio di Pura, dotate di impianti per la rilevazione elettronica degli accessi. Essa definisce le procedure di rilascio e i termini di validità delle autorizzazioni, considerato che, all'interno delle strade a traffico limitato è possibile la circolazione per gli autorizzati.

Art. 2 **Varchi elettronici**

I varchi elettronici sono costituiti da fotocamere che leggono il numero di targa del veicolo in transito inviando i dati al sistema di controllo, che ne verifica l'autorizzazione.

In mancanza di autorizzazione il trasgressore è soggetto alle sanzioni previste dall'Ordinanza multe disciplinari del 16 gennaio 2019.

Art. 3 **Utilizzazione e principi**

L'istituzione delle attuali strade a traffico limitato mira a:

- a) migliorare la sicurezza dei pedoni;
- b) ridurre il traffico veicolare parassitario;

- c) ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico;
- d) rilevare il transito dei veicoli in violazione delle disposizioni in tema di limitazione del traffico ai varchi e procedere all'emissione delle relative sanzioni;
- e) conoscere i volumi di traffico ai varchi e pianificare eventuali modifiche alla circolazione.

Art. 4 Ubicazione dei lettori di targhe

¹ I luoghi soggetti alla lettura dei numeri d'immatricolazione sono i seguenti:

- a) Via Mistorni.

Art. 5 Deroghe al transito e procedura di ottenimento

¹ Hanno diritto alla deroga al divieto generale di circolazione per il transito nelle strade a traffico limitato:

- a) i veicoli intestati a richiedenti domiciliati o dimoranti (permesso B) nel Comune di Pura o nel quartiere di Ponte Tresa;
- b) i veicoli intestati ai proprietari di case secondarie nel Comune di Pura site nel comparto dell'ubicazione indicato all'art. 4;
- c) i veicoli intestati al Comune di Pura;
- b) i veicoli intestati a dipendenti comunali non domiciliati (massimo due veicoli a dipendente);
- c) i veicoli intestati a titolari di ditte non domiciliate, i cui utilizzatori sono domiciliati nel Comune di Pura o nel quartiere di Ponte Tresa;
- d) ulteriori veicoli con autorizzazioni rilasciate su richiesta degli interessati, con domanda scritta da inoltrare al Municipio.

² Il richiedente deve inoltrare regolare istanza presentando copia della licenza di circolazione di ogni veicolo da autorizzare al transito.

³ Il richiedente che non ha un veicolo di proprietà ma ne utilizza uno in locazione o concesso in uso, deve allegare alla richiesta di autorizzazione la seguente documentazione:

- copia della licenza di circolazione;
- documentazione indicante il rapporto tra il richiedente e l'effettivo proprietario del veicolo utilizzato.

⁴ Le richieste prive della suddetta documentazione saranno considerate irricevibili.

⁵ Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ogni modifica dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi, entro 14 giorni dal verificarsi dell'evento.

⁶ Il Comune, e per esso la Polizia intercomunale, può verificare periodicamente i requisiti che hanno generato il rilascio delle autorizzazioni.

Art. 6 Regolarizzazione dei transiti

¹ Può essere regolarizzato un singolo transito nelle strade a traffico limitato, avvenuto da parte:

- a) di un medico per visita domiciliare in emergenza al paziente domiciliato;
- b) di un manutentore chiamato per intervento di emergenza;
- c) di un veicolo sostitutivo di una vettura autorizzata;
- d) di un veicolo adibito a noleggio con conducente domiciliato;
- e) per autorizzazioni particolari con provata documentazione.

² Nei casi previsti l'interessato deve compilare l'apposito formulario entro i 2 giorni feriali successivi alla ricezione del rapporto di contravvenzione (48h), indicando i motivi del transito, il numero di targa del veicolo ed allegando comprovante certificazione/documentazione a giustificazione del transito nella strada a traffico limitato.

³ Scaduto il termine di cui al cpv. 2, la Polizia ha la facoltà di confermare la contravvenzione.

Art. 7 Responsabilità

Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

Art. 8 Protezione dei dati

¹ I dati e le immagini del transito vengono trattati nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati.

² Il Municipio e per esso la Polizia intercomunale, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.

³ Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Ordinanza, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9 Registrazione dei dati

Le fotografie scattate dai varchi elettronici possono essere registrate e conservate il tempo necessario per adempiere alla procedura di contravvenzione. Salvo casi di ricorso, normalmente i dati vengono cancellati entro un tempo limite di sei mesi.

Art. 10 Sanzioni

¹ Le contravvenzioni alla segnaletica esposta ai varchi delle strade a traffico limitato sono punite dagli organi di Polizia a norma della LCStr.

² Chi dichiara il falso, perde immediatamente il diritto all'autorizzazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali applicabili in materia.

³ La Polizia ha facoltà di sanzionare a posteriori conducenti di cui al cpv. 2.

Art. 11 **Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 209 LOC.

Art. 12 **Rimedi in diritto**

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

Data di pubblicazione all'albo comunale: 31 maggio 2024

Il Sindaco
Remo Ferretti



PER IL MUNICIPIO:



La Segretaria
Sabina Darani



Pura, 29 maggio 2024

Risoluzione municipale nr. 83 / 13 maggio 2024